



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 06/11/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

FRUSCELLA GIUSEPPE, Presidente

FIMMANO' FRANCESCO, Relatore

D'AMBROSIO LAURA, Giudice

in data 06/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4395/2021 depositato il 16/09/2021

proposto da

Asd Sporting Club Marconi - 08636551007

Difeso da

Filippo Fantera - FNTFPP77H05H501H

ed elettivamente domiciliato presso filippofantera@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 888/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 28 e pubblicata il 28/01/2021

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170065507123000 IRPEF-ALTRO 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Asd Sporting Club Marconi ricorreva in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione impugnando una cartella di pagamento riferita a crediti di natura tributaria, precisamente: n. 097 2017 0065507123000 asseritamente notificata in data 11.12.2017 afferente l'Irpef, Ritenute alla fonte ed Ires, interessi e sanzioni anno 2013.

A fondamento della propria opposizione, la contribuente eccepiva: i) l'omessa notificazione della cartella di pagamento oggetto di giudizio, ii) la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 dalle pretese impositive ivi contenute.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ribadendo la legittimità del proprio operato, stante la regolare notificazione della cartella impugnata.

All'udienza del 22 ottobre 2020, il Collegio tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 888/2021, accoglieva l'opposizione spiegata dalla Asd Sporting Club Marconi in forza dell'accertata mancata/irregolare notificazione della cartella di pagamento oggetto di giudizio ed altresì dichiarava estinto il diritto di credito ivi contenuto, compensando però le spese dell'intero giudizio.

Avverso tale pronuncia, la Asd Sporting Club Marconi propone appello per la parte in cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, relativamente alla richiesta di pagamento delle spese di lite, ha così statuito: "...In ragione di quanto sopra, ritenuto il decorso dei termini decadenziali, la Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara nulla la cartella impugnata; in considerazione della complessa formalità delle notificazioni innanzi richiamate, compensa tra le parti le spese di lite...".

Controparte appellata non risulta costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo ed unico motivo di ricorso, circa l'illegittima compensazione delle spese operata dal Giudice di primo grado, è fondato.

Preliminarmente, va evidenziato che ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 così come modificato e applicabile al caso di specie, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti".

Affinché il potere del giudice di disporre la compensazione delle spese processuali non si risolva in mero arbitrio, risulta necessario che le gravi ed eccezionali ragioni, in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge che ne giustificano l'esercizio, siano coerenti rispetto al ragionamento posto a fondamento della decisione complessivamente adottata e siano espressamente indicate.

Ebbene, nel caso di specie, il contribuente si duole della statuizione di primo grado circa la compensazione delle spese, in quanto il giudice, dopo aver deciso il merito della controversia a favore del contribuente, ha disposto la compensazione delle spese in ragione "della complessa formalità delle notificazioni".

Nonostante la legge conferisca espressamente la facoltà di compensare le spese al giudice, tale potere è altresì vincolato alle "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione", in guisa che risulta doveroso vagliare le ragioni sottese alla compensazione delle spese di lite, così come espresse

nella motivazione e, perciò, passibile di sindacato in questa sede.

In non dissimile fattispecie, la Cassazione, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata per omessa ed insufficiente motivazione, ha stabilito che “L'art.15 D.Lgs n. 546/1992, nella versione che era in vigore per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, faceva esplicito richiamo l'art. 92 c.p.c., e prevedeva che la compensazione delle spese di lite fosse applicabile ove intervenissero “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) come da ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. 21 giugno 2018 n. 16470 sezione VI). Tali “ragioni” vanno riferite a specifici e circostanziati aspetti della controversia (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987). Solo una valutazione complessiva di tali elementi può condurre il giudice adito ad optare per la compensazione, in tutto od in parte, delle spese di lite. (Cfr. Cass. Civ. n.4764/2020)

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, dunque, che la compensazione resta una ipotesi eccezionale ed il giudice arrecherebbe un danno alla parte vittoriosa se non motivasse, in fatto ed in diritto, le ragioni per le quali non ha condannato al pagamento delle spese la parte soccombente. Il supporto motivazionale deve risultare dettagliato e puntualmente riferito a circostanze o aspetti della controversia (Cass. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987), specificamente indicate (Cass. 16C37/2014; Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521).

Pertanto, non è adeguatamente motivato il provvedimento nella parte in cui dispone la compensazione delle spese, basata sulla sola circostanza che il ricorrente avesse svolto una “limitata attività difensiva” dovuta alla particolarità del procedimento amministrativo applicato (ipotesi di opposizione avverso verbale di accertamento da codice delle strada; sul punto Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987). Non è altresì congrua una motivazione della compensazione assunta su presupposti talmente vaghi e generici da essere ritenuti “inintelligibili” (Cass, sez VI Civile, Ord 24/03/2020 n. 7489).

Alla luce dei principi esposti, si rivela, pertanto, inadeguato il richiamo - effettuato dal giudice di primo grado - alla “complessa formalità delle notificazioni”, in quanto elemento che non esprime gravi e specifiche ragioni, tali da giustificare la deroga al principio di soccombenza.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado che si quantificano in euro 2.000,00 oltre oneri se dovuti. Nulla per le spese del secondo grado.